

Cassazione Civ. Sez. I, n. 10516 del 20/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22846-2011 proposto da:

T.H., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della PARS S.P.A. (già T. S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo STUDIO LEGALE GENOVESE MANCINI DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ZUMMO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TREVI FINANCE N.3 S.R.L., e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI - BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI), nella qualità di mandataria di UNICREDIT S.P.A. (avente causa di CAPITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCO DELLA CIAMBELLA 6, presso l'avvocato IGNAZIO MESSINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 868/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione con riferimento al solo conto anticipi.

[Svolgimento del processo - Motivi della decisione](#)

1.- Il ricorso proposto dalla s.p.a. Pars (già s.p.a. T.) e dal fideiussore T.H. concerne due cause riunite già in primo grado riguardanti i rapporti intercorsi tra la predetta società (debitrice, di cui il T. era fideiussore) e la s.p.a.

Banca di Roma: da un lato l'azione di ripetizione di indebitato per illegittimità dei tassi e per l'applicazione dell'anatocismo proposta dalla debitrice e dal fideiussore; dall'altro l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per i saldi passivi dei predetti rapporti.

Il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato - ricalcolata la capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale anziché trimestrale - gli oppositori al pagamento di Euro 655.872,73, oltre interessi convenzionali.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, disattendendo le doglianze degli appellanti relative alla capitalizzazione annuale (perché così richiesta in sede di citazione e ostandovi il principio della domanda), agli interessi ultralegali (perché regolarmente pattuiti prima della [L. n. 108 del 1996](#) e applicati in concreto in misura non eccedente il tasso soglia) e alla commissione di massimo scoperto (perché non ricompresa nelle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia).

Contro la sentenza di appello la s.p.a. Pars (già s.p.a. Toluian) e T.H. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. UniCredit Credit Management Bank, quale mandataria della s.r.l. Trevi Finance n. 3, quale successore nel credito.

2.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione [dell'art. 1284 c.c.](#), comma 3 e contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In sintesi sostengono che la Corte di Appello abbia errato nel riconoscere che il conto anticipi n. (OMISSIS) ha avuto una disciplina convenzionale in quanto regolato dalla lettera del 9.2.98.

Tale affermazione si porrebbe in contrasto con [l'art. 1284 c.c.](#), comma 3 che prevede che gli interessi superiori al tasso legale devono essere pattuiti per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione [dell'art. 1283 c.c.](#) e [dell'art. 112 cod. proc. civ.](#) nonché vizio di motivazione, deducendo che la sentenza impugnata pur riconoscendo violato [l'art. 1283 c.c.](#) e dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale ha ritenuto legittima quella annuale "sol perché in primo grado, si faceva riferimento da parte dell'attore in vigenza di altro orientamento giurisprudenziale, all'applicazione della capitalizzazione annuale".

Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione della [L. n. 108 del 1996](#), art. 2 e illogicità della motivazione.

Lamentano che la sentenza non considera che il CTU ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale non tiene conto sia della commissione di massimo scoperto, sia degli effetti della capitalizzazione in riferimento agli effetti tipici della sommatoria degli interessi ricollegabili all'anatocismo.

3.- Tutti i motivi di ricorso sono fondati.

Il primo, secondo il quale manca la convenzione scritta per gli interessi, perché ai sensi [dell'art. 1284 c.c.](#), comma 3, la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia" (Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014).

Invero, la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi [dell'art. 1832 cod. civ.](#), non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perchè l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto [dall'art. 1284 cod. civ.](#) (Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009). Il secondo motivo - che denuncia che erroneamente è stata esclusa solo la capitalizzazione trimestrale e non quella annuale - perchè dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito [dall'art. 1283 cod. civ.](#) (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

Infine, il terzo motivo - che denuncia erronea determinazione del tasso in violazione della [L. n. 108 del 1996](#), art. 2 perchè ne è stata esclusa la commissione di massimo scoperto - in quanto il ricorrente deduce la violazione della legge sopravvenuta non per il passato ma per la durata del contratto successiva alla sua entrata in vigore. E la nullità della clausola è rilevabile d'ufficio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 15/02/2016, la quale ha ritenuto rilevabile d'ufficio la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto).

In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo - in diversa composizione - che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

[P.Q.M.](#)

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2016